

**TESTO COORDINATO DEL D.M. 9 APRILE 1994 CON IL D.M. 6 OTTOBRE 2003 (G.U. N. 239 DEL 14 OTTOBRE 2003)
"PROPOSTE DI SEMPLIFICAZIONE"**

ARTICOLI MODIFICATI

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Le presenti disposizioni si applicano agli edifici ed ai locali di cui al precedente punto, esistenti e di nuova costruzione. Agli edifici e locali esistenti, già adibiti ad attività di cui al punto 1, si applicano le disposizioni previste per le nuove costruzioni nel caso di rifacimento di oltre il 50 % dei solai. Le disposizioni previste per le nuove costruzioni si applicano agli eventuali aumenti di volume e solo a quelli.

Nelle attività ricettive esistenti, oggetto di ampliamenti e/o accorpamenti, sia orizzontali che verticali, qualora il sistema di vie di esodo esistente sia compatibile con l'incremento di affollamento e con il nuovo assetto planovolumetrico dell'attività, e nelle nuove attività soggette ai controlli di prevenzione incendi introdotte dall'Allegato I del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 2011 , n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi), esistenti alla data di entrata in vigore del citato Regolamento può essere applicato il Titolo II – Parte II.

5. UBICAZIONE

5.1 Generalità

Gli edifici da destinare ad attività ricettive devono essere ubicati nel rispetto delle distanze di sicurezza, stabilite dalle disposizioni vigenti, da altre attività che comportino rischi di esplosione od incendio.

Le attività ricettive possono essere ubicate:

- a) in edifici indipendenti, costruiti per tale specifica destinazione ed isolati da altri;
- b) in edifici o locali, anche contigui ad altri aventi destinazioni diverse, purché fatta salva l'osservanza di quanto disposto nelle specifiche normative, tali destinazioni, se soggette ai controlli di prevenzione incendi, siano limitate a quelle di cui ai punti 64, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92 e 94 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (G. U. n. 98 del 9 aprile 1982).
- c) in edifici ad uso promiscuo per capacità ricettiva fino a 50 posti letto.

5.2 Separazioni - Comunicazioni

Salvo quanto disposto nelle specifiche regole tecniche, le attività ricettive:

- a) non possono comunicare con attività non ad esse pertinenti;



- b) possono comunicare direttamente con attività ad esse pertinenti non soggette ai controlli dei Vigili del fuoco ai sensi del decreto ministeriale 16 febbraio 1982;
- c) possono comunicare tramite filtri a prova di fumo o spazi scoperti con le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ad essi pertinenti, elencate al punto 5.1;
- d) devono essere separate dalle attività indicate alle lettere a) e c) del presente punto, mediante strutture di caratteristiche almeno REI 90. In alternativa, è consentito mantenere locali o camere con finestre che si attestano su corti interne (chiostrine) anche se queste non hanno il requisito di spazio scoperto a condizione che detti locali o camere siano realizzati con strutture di separazione verso la restante attività alberghiera (pareti, solai e porte dotate di autochiusura) con caratteristiche REI congruenti con la classe di resistenza al fuoco dei locali o camere interessati.

Per le attività pertinenti di cui al punto 83 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982, si applicano le specifiche prescrizioni riportate nel successivo punto 8.4.

Per gli alloggi agrituristici è consentita la contiguità con i depositi di paglia, fieno o legname posti all'esterno della volumetria dell'edificio utilizzato per l'attività ricettiva, purché la struttura di separazione abbia caratteristiche almeno REI 120.

e) Per le strutture alberghiere aventi capacità ricettiva superiore a 25 posti letto e fino a _____, la cucina può comunicare direttamente con la sala da pranzo od altri ambienti limitrofi ai sensi del D.M. 12/04/1996 in sostituzione del punto 5.2. lettera c).

f) Per le strutture alberghiere aventi capacità ricettiva superiore a 25 posti letto e fino a _____, in caso di impianto di rivelazione incendi esteso all'intero attività, possono, mantenendo le compartimentazioni richieste dalla normativa specifica, comunicare direttamente con attività ad esse pertinenti non soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco ai sensi del DPR n. 151/2011 e s.m..

19. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

19.1 Resistenza al fuoco delle strutture

I requisiti di resistenza al fuoco vanno valutati secondo quanto previsto al punto 6.1, con l'applicazione dei valori minimi sotto riportati:

Altezza antincendio dell'edificio	R	REI
Fino a 12 m	30	30
Superiore a 12 m fino a 54 m	60	60
Oltre 54 m	90	90

In alternativa è consentito che gli elementi strutturali portanti e separanti garantiscano una resistenza al fuoco R/REI secondo quanto indicato nella seguente tabella:



Altezza antincendio dell'edificio	R/REI(*)	R/REI (**)
Superiore a 12 m fino a 24 m	45	30
Superiore a 24 m fino a 54 m	/	45
Oltre 54 m	/	60

In alternativa è consentito per le strutture ricettive aventi capacità ricettiva superiore a 25 posti letto fino a _____, che gli elementi strutturali portanti e separanti garantiscano una resistenza al fuoco R/REI secondo quanto indicato nella seguente tabella:

<u>Altezza antincendio dell'edificio</u>	<u>R/REI(*)</u>	<u>R/REI (**)</u>
<u>Fino a 24 m</u>	<u>30</u>	
<u>Superiore a 24 m fino a 54 m</u>	<u>45</u>	<u>30</u>

(*) in presenza di impianto di rivelazione e di segnalazione d' incendio esteso all' intera attività.

(**) in presenza di impianto di rivelazione e di segnalazione d'incendio esteso all'intera attività e di un servizio interno di sicurezza permanentemente presente nell'arco delle ventiquattro ore costituito da un congruo numero di addetti che consenta di promuovere un tempestivo intervento di contenimento e di assistenza all'esodo. Gli addetti devono avere conseguito l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609, a seguito di corso adeguato in funzione della valutazione del rischio.

La preparazione di tali addetti, ivi compreso l'uso delle attrezzature di spegnimento, deve essere verificata ogni due anni da parte dei Comandi provinciali dei Vigili del fuoco secondo le modalità di cui alla predetta legge 28 novembre 1996, n. 609. E' comunque fatta salva la facoltà di ricorrere all'istituto della deroga di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 (Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 1998) per l'approvazione di misure alternative diverse od aggiuntive a quelle indicate, quali ad esempio l'installazione di un impianto di spegnimento automatico, che rendano ammissibili classi di resistenza al fuoco inferiori a quelle riportate.

Nei fabbricati aventi capacità ricettiva superiore a 25 posti letto, isolati rispetto ad altre costruzioni, è consentito mantenere gli elementi strutturali e la copertura in legno senza particolari vincoli di resistenza e di reazione al fuoco alle seguenti condizioni:

- dovrà essere presente un impianto di rivelazione e di segnalazione d'incendio esteso all'intera attività;
- dovrà essere presente un servizio interno di sicurezza permanentemente presente nell'arco delle ventiquattro ore costituito da un



congruo numero di addetti che consenta di promuovere un tempestivo intervento di contenimento e di assistenza all'esodo. Gli addetti devono avere conseguito l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609, a seguito di corso adeguato in funzione della valutazione del rischio.

In alternativa al servizio interno di sicurezza permanentemente presente nell'arco delle ventiquattro ore, l'attività deve essere dotata di una rete di naspi DN20 di cui al punto 11.3.1 del TC DM 9/4/1994 e DM 6/10/2003.

Laddove non sia garantita la portata, è consentita la presenza di impianto "a secco"

In caso di installazione di un impianto di spegnimento automatico a pioggia di tipo sprinkler o ad acqua nebulizzata, o sistema equivalente esteso all'intera attività e fermo restando le condizioni di cui alle note precedenti le resistenze al fuoco indicate nella tabella precedente possono ridotte come segue:

<u>Altezza antincendio dell'edificio</u>	<u>R/REI(*)</u>	<u>R/REI (**)</u>
<u>Fino a 24 m</u>	<u>30</u>	<u>30</u>
<u>Superiore a 24 m fino a 54 m</u>	<u>45</u>	<u>30</u>
<u>Oltre 54 m</u>	<u>60</u>	<u>60</u>

19.2 Reazione al fuoco dei materiali

E' richiesto il rispetto del punto 6.2 con esclusione della lettera e) relativamente ai mobili imbottiti.

6.2 Reazione al fuoco dei materiali

I materiali installati devono essere conformi a quanto di seguito specificato:

a) negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, è consentito l'impiego dei materiali di classe 1 in ragione del 50 % massimo della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale). Per le restanti parti debbono essere impiegati materiali di classe 0 (non combustibili); in alternativa, negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, è consentito mantenere in opera materiali di classe 1 di reazione al fuoco in misura superiore al 50 % della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale) in presenza di impianto di rivelazione e di segnalazione d'incendio esteso all'intera attività, ad esclusione delle camere degli alberghi fino a 100 posti letto già dotate di porte RE 15 con dispositivo di autochiusura. E' consentito nei predetti ambienti mantenere in opera materiali non classificati ai fini della reazione al fuoco, compresi i rivestimenti lignei posti in opera anche non in aderenza a supporti incombustibili, fino ad un massimo dell'80% della superficie totale nei fabbricati aventi capacità ricettiva superiore a 25 posti letto fino a 50, e fino ad un massimo



25% della superficie totale per i fabbricati aventi capacità ricettiva superiore a 50 posti letto, in presenza di un carico di incendio limitato a 10 kg/m², di impianto di rivelazione e di segnalazione d'incendio esteso all'intera attività, ad esclusione delle camere degli alberghi fino a 100 posti letto già dotate di porte RE 15 con dispositivo di autochiusura, e di un servizio interno di sicurezza permanentemente presente nell'arco delle ventiquattro ore costituito da un congruo numero di addetti che consenta di promuovere un tempestivo intervento di contenimento e di assistenza all'esodo. Gli addetti, che non possono essere in numero inferiore a due, devono avere conseguito l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609, a seguito del corso di tipo C di cui all'allegato IX del decreto 10 marzo 1998. La preparazione di tali addetti, ivi compreso l'uso delle attrezzature di spegnimento, deve essere verificata ogni due anni da parte dei Comandi provinciali dei Vigili del fuoco secondo le modalità di cui alla predetta legge 28 novembre 1996, n. 609.

b) in tutti gli altri ambienti è consentito che le pavimentazioni, compresi i relativi rivestimenti, siano di classe 2 e che gli altri materiali di rivestimento siano di classe 1, oppure di classe 2, se in presenza di impianti di spegnimento automatico o di sistemi di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione degli incendi; nei predetti ambienti è consentito il mantenimento in opera di pavimenti lignei non classificati ai fini della reazione al fuoco in presenza di impianti di spegnimento automatico o di sistemi di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione degli incendi. E' consentito inoltre mantenere in opera rivestimenti lignei non classificati, installati anche non in aderenza a supporto incombustibile, fino ad un massimo dell'80% della superficie totale (pavimenti, pareti, soffitti) nei fabbricati aventi capacità ricettiva superiore a 25 posti letto fino a 50, e fino ad un massimo 25% della superficie totale (pavimenti, pareti, soffitti) per i fabbricati aventi capacità ricettiva superiore a 50 posti letto, a condizione che sia installato un impianto di rivelazione e di segnalazione d'incendio esteso all'intera attività e che sia presente un servizio interno di sicurezza permanentemente presente nell'arco delle ventiquattro ore costituito da un congruo numero di addetti che consenta di promuovere un tempestivo intervento di contenimento e di assistenza all'esodo. Gli addetti, che non possono essere in numero inferiore a due, devono avere conseguito l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609, a seguito del corso di tipo C di cui all'allegato IX del decreto 10 marzo 1998. La preparazione di tali addetti, ivi compreso l'uso delle attrezzature di spegnimento, deve essere verificata ogni due anni da parte dei Comandi provinciali dei Vigili del fuoco secondo le modalità di cui alla predetta legge 28 novembre 1996, n. 609.

c) i materiali di rivestimento combustibili, nonché i materiali isolanti in vista di cui alla successiva lettera f) ammessi nelle varie classi di reazione al fuoco, devono essere posti in opera in aderenza agli elementi costruttivi di classe 0 escludendo spazi vuoti o intercapedini. Ferme restando le limitazioni previste alla precedente lettera a), è consentita l'installazione di controsoffitti nonché di materiali di rivestimento e di materiali isolanti in vista posti non in aderenza agli elementi costruttivi, purché abbiano classe di reazione al fuoco non superiore a 1 o 1-1 e siano omologati tenendo conto delle effettive condizioni di impiego anche in relazione alle possibili fonti di innesco;

d) i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, ecc.) devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1;

e) i materassi devono essere di classe 1 IM;

f) i materiali isolanti in vista con componente isolante direttamente esposto alle fiamme, devono avere classe di reazione al fuoco non superiore ad 1. Nel caso di materiale isolante in vista con componente isolante non esposto direttamente alle fiamme sono ammesse



le classi di reazione al fuoco 0-1, 1-0, 1-1.

I materiali di cui alle lettere precedenti devono essere omologati ai sensi del decreto ministeriale 26 giugno 1984 (S.O.G.U. n. 234 del 25 agosto 1984). Per i materiali già in opera, per quelli installati entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto nonché per quelli rientranti negli altri casi specificatamente previsti dall'art. 10 del decreto ministeriale 26 giugno 1984, è consentito che la relativa classe di reazione al fuoco sia attestata ai sensi del medesimo articolo.

E' consentita la posa in opera di rivestimenti lignei, opportunamente trattati con prodotti vernicianti omologati di classe 1 di reazione al fuoco, secondo le modalità e le indicazioni contenute nel decreto ministeriale 6 marzo 1992 (G.U. n. 66 del 19 marzo 1992). I materiali isolanti installati all'interno di intercapedini devono essere incombustibili. E' consentita l'installazione di materiali isolanti combustibili all'interno di intercapedini delimitate da strutture realizzate con materiali incombustibili ed aventi resistenza al fuoco almeno REI 30.

g) Le prescrizioni di cui ai punti a) e b) non si applicano per le strutture aventi capacità ricettiva superiore a 25 posti letto fino a _____, nelle quali è consentita la scelta dei materiali da impiegare in tutti gli altri ambienti non facenti parte delle vie di esodo, qualora la struttura ricettiva sia protetta da un impianto automatico di rivelazione ed allarme di incendio esteso all'intera attività, salvo il caso in cui l'impiego di quantità e tipi di materiali di classi di reazione al fuoco specifiche siano richieste nei successivi punti della presente norma da adottare come misura compensativa o alternativa.

h) Per le strutture aventi capacità ricettiva superiore a 25 posti letto in tutti gli altri ambienti (camere, sale soggiorni, stube non facenti parte dei percorsi di vie di esodo), è consentito mantenere in opera i rivestimenti lignei non classificati, posti in opera anche non in aderenza a supporti incombustibili, e mobili imbottiti presenti alla data del presente decreto.

Dovrà essere realizzato un impianto di rivelazione e di segnalazione d'incendio esteso all'intera attività.

Dovrà essere presente un servizio interno di sicurezza permanentemente presente nell'arco delle ventiquattro ore costituito da un congruo numero di addetti che consenta di promuovere un tempestivo intervento di contenimento e di assistenza all'esodo. Gli addetti devono avere conseguito l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609, a seguito di corso adeguato in funzione della valutazione del rischio.

In alternativa al servizio interno di sicurezza permanentemente presente nell'arco delle ventiquattro ore, per le strutture aventi capacità ricettiva superiore a 25 posti letto e fino a 50 posti letto, l'attività deve essere dotata di una rete di naspi DN20 di cui al punto 11.3.1 del TC DM 9/4/1994 e DM 6/10/2003. Per le strutture aventi capacità ricettiva superiore a 50 posti letto l'impianto idrico antincendio deve rispondere a quanto indicato al punto 11.3 del TC DM 9/4/1994 e DM 6/10/2003.

Laddove non sia garantita la portata, è consentita la presenza di impianto "a secco".

i) Per le strutture aventi capacità ricettiva superiore a 25 posti letto, siti in immobili sottoposti a vincolo, o di particolare pregio, o siti in aree protette dall'Unesco, i cannocciati e simili non dovranno rispondere a particolari caratteristiche di resistenza e/o reazione al fuoco.

19.3 Compartimentazioni

Gli edifici devono essere suddivisi in compartimenti (costituiti al massimo da due piani) come previsto al punto 6.3.

Altezza antincendio	Sup. Max Compartimenti
Fino 24 m	3000 mq
Superiore a 24 fino a 54	2000 mq



m	
Oltre 54 mq	1000 (*)mq

(*) Il compartimento deve estendersi ad un solo piano.

Sono consentiti compartimenti, di superficie complessiva non superiore a 4000 m², su più piani, a condizione che il carico di incendio, in ogni piano, non superi il valore di 30 Kg/m² e che sia installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme di incendio in tutti gli ambienti. Per le strutture aventi capacità ricettiva superiore a 25 posti letto fino a 50, nel valore del carico di incendio sono esclusi i rivestimenti lignei e strutture portanti in legno.

E' consentito che il compartimento abbia una superficie superiore a 4000 m² e fino ad 8000 m² con l'ulteriore condizione che sia installato un impianto di spegnimento automatico esteso al compartimento interessato.

Gli elementi costruttivi di separazione tra compartimenti devono soddisfare i requisiti di resistenza al fuoco indicati al punto 19.1.

Le separazioni e comunicazioni con i locali a rischio specifico devono essere congruenti con quanto previsto dalle specifiche norme, ove emanate, oppure secondo quanto specificato nel presente decreto.

19.5 Corridoi

E' richiesto il rispetto del punto 6.5 con eccezione delle porte delle camere, che devono avere caratteristiche non inferiore a RE 15 con autochiusura. La prescrizione relativa all'installazione delle porte RE 15 non si applica alle attività ubicate in edifici a non più di 3 piani fuori terra in cui la capienza non superi i 40 posti letto ed il carico di incendio in ciascun piano non superi i 20 Kg/mq. E' consentito, altresì, che le porte delle camere non abbiano caratteristiche RE 15, quando l'attività è protetta da un impianto automatico di rivelazione ed allarme di incendio installato nei corridoi e nelle camere per ospiti.

6.5 Corridoi

I tramezzi che separano le camere per ospiti dai corridoi devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiore a REI 30. Le porte delle camere devono avere caratteristiche non inferiore a RE 30 con dispositivo di autochiusura.

Per le strutture alberghiere aventi capacità ricettiva superiore a 25 posti letto fino a _____, i tramezzi che separano le camere per ospiti dai corridoi devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiore a EI 30. Le porte delle camere devono avere caratteristiche non inferiore a E 30 con dispositivo di autochiusura.

Per le strutture aventi capacità ricettiva superiore a 25 posti letto fino a _____ è consentito altresì che le porte delle camere non siano munite del dispositivo di autochiusura qualora l'attività sia protetta da un impianto automatico di rivelazione ed allarme di incendio esteso all'intera attività oppure in alternativa sia presente un servizio interno di sicurezza permanentemente presente nell'arco delle ventiquattro ore costituito da un congruo numero di addetti che consenta di promuovere un tempestivo intervento di contenimento e di assistenza all'esodo. Gli addetti devono avere conseguito l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609, a seguito di corso adeguato in funzione della valutazione del rischio.

IN ALTERNATIVA

Per le strutture aventi capacità ricettiva superiore a 25 posti letto fino a 50 è richiesto il rispetto del presente punto con eccezione delle



porte delle camere, che devono avere caratteristiche non inferiori a RE 15 con autochiusura. La prescrizione relativa all'installazione delle porte RE 15 non si applica alle attività ubicate in edifici aventi altezza antincendio non superiore a 16 m, in cui la capienza non superi i 50 posti letto ed il carico di incendio in ciascun piano non superi i 30 kg/ m², a condizione che l'attività sia protetta da un impianto automatico di rivelazione ed allarme di incendio a copertura dell'intera superficie o siano realizzati corridoi a tenuta di fumi freddi, da verificare mediante "Blower Door Test" in base alla Norma ISO 9972, la cui procedura di misurazione è regolata dalla norma UNI EN 13829: "Prestazione termica degli edifici - Determinazione della permeabilità all'aria degli edifici – Metodo di pressurizzazione mediante ventilatore" . È consentito, altresì, che le porte delle camere non abbiano caratteristiche RE 15, quando l'attività è protetta da un impianto automatico di rivelazione ed allarme di incendio installato nei corridoi e nelle camere per ospiti.

19.6 Scale

In edifici con più di due piani fuori terra e di altezza antincendio fino a 32 m le scale ad uso esclusivo devono essere di tipo protetto. Negli edifici di altezza superiore le scale devono essere del tipo a prova di fumo.

Le caratteristiche di resistenza al fuoco dei vani scala e delle porte di accesso alle scale devono essere conformi con quanto previsto al punto 19.1.

Per le strutture aventi capacità ricettiva superiore a 25 posti letto, ogni vano scala deve avere una superficie netta di aerazione permanente in sommità come previsto al punto 6.6, ultimo comma (1 m²).In alternativa è consentito per le strutture aventi capacità ricettiva superiore a 25 posti letto installare un sistema di estrattore forzato dei fumi, alimentato da linea ausiliaria dedicata in grado di pari portata, o misura tecnologica alternativa o equivalente. In ulteriore alternativa è consentita l'adozione di compartimentazione del vano scala al piano terra.

Le camere per ospiti devono comunicare con il vano scala attraverso corridoi. La comunicazione diretta di tali camere con i vani scala è consentita, purché tramite disimpegno con porte di resistenza al fuoco congrua con quanto richiesto al punto 19.1. In alternativa è ammessa la comunicazione diretta di camere con il vano scala purché il carico di incendio delle stesse non superi 20 kg/m² e le caratteristiche di resistenza al fuoco della porta d'ingresso siano congrue con quelle del vano scala.

Per i vani scala ad uso promiscuo si rimanda a quanto impartito al successivo punto 20.5 (strutture, ricettive servite da vie di uscita ad uso promiscuo).

Per le strutture aventi capacità ricettiva superiore a 25 posti letto fino a 50, le scale possono essere non protette se le vie di fuga che vi accedono (ad esclusione di hall, aree di passaggio) sono a tenuta di fumi freddi o vi sia installato un impianto di rivelazione a copertura dell'intera superficie. In caso di installazione di un impianto di spegnimento automatico a pioggia di tipo sprinkler o ad acqua nebulizzata, o sistema equivalente esteso all'intera attività esteso all'intera attività automatico sono ammesse scale di tipo protetto fino ad altezza antincendio di 40 m.

19.7 Ascensori e montacarichi

Deve essere rispettato il punto 6.7. Le caratteristiche di resistenza al fuoco devono essere congrue con il punto 19.1.

6.7 Ascensori e montacarichi

Gli ascensori ed i montacarichi non possono essere utilizzati in caso di incendio, ad eccezione degli ascensori antincendio definiti al



punto 6.8.

Gli ascensori e i montacarichi che non siano installati all'interno di una scala di tipo almeno protetto, devono avere il vano corsa di tipo protetto, con caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto previsto al punto 6.1.

Le caratteristiche di ascensori e montacarichi debbono rispondere alle specifiche disposizioni vigenti di prevenzione incendi.

Per le strutture alberghiere aventi capacità ricettiva superiore a 25 posti letto fino a 50, il vano scala può essere di tipo non protetto se compatibile con la compartimentazione della struttura alberghiera oppure quando l'attività è protetta da un impianto automatico di rivelazione ed allarme di incendio.

7.2 Capacità di deflusso

Al fine del dimensionamento delle uscite, le capacità di deflusso devono essere non superiori ai seguenti valori:

- 50 per il piano terra;
- 37,5 per i piani interrati;
- 37,5 per gli edifici sino a tre piani fuori terra;
- 33 per gli edifici a più di tre piani fuori terra.

In alternativa è consentito adottare capacità di deflusso non superiore a 37,5 per i piani superiori al terzo fuori terra in presenza di impianto di rivelazione e segnalazione d'incendio esteso all'intera attività, tranne che nelle camere degli alberghi fino a 100 posti letto già dotate di porte RE 15 con dispositivo di autochiusura.

E' consentito adottare, per ogni piano diverso dal piano terra, capacità di deflusso non superiore a 50 alle seguenti condizioni:

- a) installazione di impianto di rivelazione e di segnalazione d'incendio esteso all'intera l'attività;
- b) adozione di scale protette;
- c) uscita verso l'esterno direttamente dalla scala protetta.

In alternativa al punto c) può essere adottata una delle seguenti condizioni:

- realizzazione delle scale e dei corridoi che adducono alle scale con materiali di classe 0 di reazione al fuoco, ad eccezione di eventuali corsie di camminamento centrale ammesse in classe 1 di reazione al fuoco, ed installazione di porte almeno RE 15 a protezione delle camere; installazione nelle camere di coperte e copriletto di classe 1 di reazione al fuoco e di guanciali, sedie imbottite, poltrone, poltrone letto, divani, divani letto e sommier di classe 1 IM;
- realizzazione delle scale e dei corridoi che adducono alle scale con materiali di classe 0 di reazione al fuoco, eliminazione completa dalle scale stesse e corridoi di ogni altro materiale combustibile, ad eccezione di eventuali corsie di camminamento centrale, ammesse in classe 1 di reazione al fuoco; installazione di porte almeno RE 15 a protezione delle camere.

d) per le strutture aventi capacità ricettiva superiore a 25 posti letto che adottino, per ogni piano diverso dal piano terra, capacità di deflusso non superiore a 50 è necessario che rispettino unicamente la condizione di cui il punto a) e la scala dovrà essere protetta ai piani camere ed aperta alla base.

20.1 Affollamento – Capacità di deflusso



omissis

7.2 Capacità di deflusso

omissis

c) uscita verso l'esterno direttamente dalla scala protetta.

In alternativa al punto c) può essere adottata una delle seguenti condizioni:

- realizzazione delle scale e dei corridoi che adducono alle scale con materiali di classe 0 di reazione al fuoco, ad eccezione di eventuali corsie di camminamento centrale ammesse in classe 1 di reazione al fuoco, ed installazione di porte almeno RE 15 a protezione delle camere; installazione nelle camere di coperte e copriletto di classe 1 di reazione al fuoco e di guanciali, sedie imbottite, poltrone, poltrone letto, divani, divani letto e sommier di classe 1 IM;

- realizzazione delle scale e dei corridoi che adducono alle scale con materiali di classe 0 di reazione al fuoco, eliminazione completa dalle scale stesse e corridoi di ogni altro materiale combustibile, ad eccezione di eventuali corsie di camminamento centrale, ammesse in classe 1 di reazione al fuoco; installazione di porte almeno RE 15 a protezione delle camere;

- installazione di impianto di spegnimento automatico a pioggia di tipo sprinkler o ad acqua nebulizzata, o sistema equivalente esteso all'intera attività esteso all'intera struttura oppure installazione di sistemi di smaltimento fumi (asserviti all'impianto di rivelazione incendi) lungo il percorso d'esodo tra scale ed esterno

20.3 Larghezza totale delle uscite

La larghezza totale delle uscite deve essere verificata secondo quanto previsto al punto 7.6 con esclusione delle strutture ricettive servite da scale ad uso promiscuo.

7.6 Larghezza totale delle uscite

La larghezza totale delle uscite da ogni piano, espressa in numero di moduli, è determinata dal rapporto tra il massimo affollamento previsto e la capacità di deflusso del piano.

Per le strutture ricettive che occupano più di due piani fuori terra, la larghezza totale delle vie di uscita che immettono all'aperto viene calcolata sommando il massimo affollamento previsto in due piani consecutivi, con riferimento a quelli aventi maggiore affollamento.

Nel computo della larghezza delle uscite sono conteggiate anche le porte d'ingresso, quando queste sono apribili verso l'esterno.

E' consentito installare porte d'ingresso:

a) di tipo girevole, se accanto è installata una porta apribile a spinta verso l'esterno avente le caratteristiche di uscita;

b) di tipo scorrevole con azionamento automatico, unicamente se possono essere aperte a spinta verso l'esterno (con dispositivo appositamente segnalato) e restare in posizione di apertura quando manca l'alimentazione elettrica.

Le eventuali scale mobili non devono essere computate ai fini della larghezza delle uscite.

Nelle strutture alberghiere aventi capacità ricettiva superiore a 25 posti letto site in edifici storici vincolati o site in immobili ad uso promiscuo, l'uscita di sicurezza verso l'esterno può prescindere dalla dotazione del maniglione antipanico e del senso di apertura verso l'esterno qualora questa sia dotata di una luce di emergenza posta in prossimità di essa e sia dotata di una segnalazione che indichi il senso di apertura.

Nelle strutture alberghiere aventi capacità ricettiva superiore a 25 posti letto fino a _____ è consentita l'installazione di una o più uscite



di sicurezza di tipo scorrevole con sicurezza ridondante.

Nelle strutture alberghiere aventi capacità ricettiva superiore a 25 posti letto fino a _____, è consentito conteggiare, ai fini del deflusso, anche i “mezzi moduli” pari a 0.30 m.

Nelle strutture alberghiere aventi capacità ricettiva superiore a 25 posti letto fino a _____, nel calcolo delle vie di uscita, è possibile considerare anche le porte che hanno una larghezza inferiore a 120 cm computandole come un modulo di 60 cm.

Nelle strutture alberghiere aventi capacità ricettiva superiore a 25 posti letto fino a _____, site in edifici di pregio e/o vincolati difficilmente modificabili, le scale dovranno essere larghe minimo 90 cm per i piani a servizio dei disabili e di 80 cm per i piani senza presenza di disabili, comprese le altane.

20.3 Larghezza totale delle uscite

Omissis

7.6 Larghezza totale delle uscite

Omissis

b) di tipo scorrevole con azionamento automatico, unicamente se possono essere aperte a spinta verso l'esterno (con dispositivo appositamente segnalato) e restare in posizione di apertura quando manca l'alimentazione elettrica.

In alternativa all'apertura a spinta potranno essere utilizzate porte scorrevoli automatiche a sicurezza ridondante o comunque che si aprano in caso di mancanza di alimentazione elettrica o in caso di allarme e che restino in posizione di apertura.

20.4 Vie di uscita ad uso esclusivo

20.4.1 L'EDIFICIO È SERVITO DA DUE O PIÙ SCALE

Il percorso di esodo, misurato a partire dalla porta di ogni camera e da ogni punto dei locali comuni, non può essere superiore a:

- a) 40 m: per raggiungere una uscita su luogo sicuro o su scala di sicurezza esterna;
- b) 30 m: per raggiungere una scala protetta, che faccia parte del sistema di vie di uscita.

La lunghezza dei corridoi ciechi non può essere superiore a 15 m.

Le suddette lunghezze possono essere incrementate di 5 m qualora venga realizzato quanto segue, in corrispondenza del percorso interessato:

- i materiali installati a parete e soffitto siano di classe 0 di reazione al fuoco, e non sia installato materiale suscettibile di prendere fuoco su entrambe le facce;
- sia installato, lungo le vie di esodo e nelle camere, un impianto automatico di rivelazione ed allarme di incendio.

20.4.2 L'EDIFICIO È SERVITO DA UNA SOLA SCALA

E' ammesso, limitatamente alle strutture ricettive ubicate in edifici con non più di 6 piani fuori terra, disporre di una sola scala. Questa deve essere di tipo protetto in edifici con più di due piani fuori terra. In alternativa, per le attività ricettive ubicate in edifici aventi altezza antincendio non superiore a 32 m, è consentita l'installazione di una sola scala a condizione che:

- a) la scala sia di tipo a prova di fumo od esterna,



oppure

b) la scala sia di tipo protetto e sia installato un impianto di spegnimento automatico esteso all'intera attività. In alternativa, per le attività ricettive ubicate in edifici aventi altezza antincendio non superiore a 24 m, limitate ai primi 6 piani fuori terra, e gli ulteriori piani oltre il 6°, comunque pertinenti, non adibiti ad alloggio per gli ospiti e/o per il personale dipendente, né spazi comuni per il pubblico, è consentita l'installazione di una sola scala a condizione che:

- a) la scala sia protetta ed abbia caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto stabilito al punto 19.1;
- b) il solaio comune tra il 6° e 7° piano sia resistente al fuoco con caratteristiche congrue con quanto stabilito al punto 19.1;
- c) sia previsto un impianto automatico di rivelazione e di segnalazione d'incendio esteso all'intera attività.

Per le attività ricettive, ubicate in edifici aventi altezza antincendio non superiore a 24 m, estese oltre il 6° piano fuori terra, è consentita l'installazione di una sola scala a condizione che:

- a) la scala sia protetta ed abbia caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto stabilito al punto 19.1, se è garantito l'accostamento dell'autoscala dei Vigili del fuoco, oppure a prova di fumo di pari caratteristiche di resistenza al fuoco;
- b) la superficie lorda di ciascun piano servito dalla scala (escluso il piano terra ed il piano primo qualora adibito a sala ristorante, soggiorno o spazi comuni) non sia superiore a 350 mq, calcolata detraendo la superficie di terrazzi e del vano scala;
- c) il percorso di piano tra le porte delle camere e la scala sia limitato a 20 metri a condizione che lungo tali percorsi i materiali installati su solai, pareti e pavimenti siano di classe 0 di reazione al fuoco;
- d) le porte delle camere oltre il 6° piano abbiano caratteristiche RE 30 con dispositivo di autochiusura;
- e) sia installato un impianto automatico di rivelazione e segnalazione d'incendio esteso all'intera attività;
- f) i solai di piano abbiano caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto stabilito al punto 19.1.

La lunghezza dei corridoi che adducono alla scala deve essere normalmente limitata a 15 m incrementabile a 20 m o 25 m qualora siano realizzati gli accorgimenti previsti al precedente punto 20.4.1, con l'estensione dell'impianto di rivelazione ed allarme incendio a tutta l'attività. E' consentito che la lunghezza massima dei corridoi che adducono alla scala sia di 30 m con l'ulteriore condizione che il carico di incendio delle camere che si affacciano su tali corridoi non superi 20 kg/mq. La comunicazione del vano scala con i piani interrati può avvenire esclusivamente tramite disimpegno, anche non aerato, avente porte di tipo REI 60 munite di congegno di autochiusura.

Limitatamente agli edifici a tre piani fuori terra, è consentito non realizzare le scale di tipo protetto a condizione che:

- tutti i locali dell'attività siano protetti da impianto automatico di rivelazione ed allarme d'incendio;
- il carico d'incendio ad ogni piano, deve essere inferiore a 20 Kg/mq con esclusione dei depositi, che devono essere conformi a quanto indicato al punto 8.1;
- la lunghezza dei corridoi che adducono alle scale sia limitata a 20 metri, sotto l'osservanza degli accorgimenti previsti al punto 20.4.1.

E' consentito non realizzare le scale di tipo protetto in edifici a quattro piani fuori terra con l'adozione di uno dei seguenti gruppi di misure:

- a) realizzazione delle scale e dei corridoi che adducono alle scale con materiali di classe 0 di reazione al fuoco, ad eccezione di eventuali corsie di camminamento centrale ammesse in classe 1 di reazione al fuoco, ed installazione di porte almeno RE 15 a protezione delle camere; installazione nelle camere di coperte e coprietto di classe 1 di reazione al fuoco e di guanciali, sedie



imbottite, poltrone, poltrone letto, divani, divani letto e sommier di classe 1 IM;

b) realizzazione delle scale e dei corridoi che adducono alle scale con materiali di classe 0 di reazione al fuoco, eliminazione completa dalle scale stesse e corridoi di ogni altro materiale combustibile, ad eccezione di eventuali corsie di camminamento centrale, ammesse in classe 1 di reazione al fuoco; installazione di porte almeno RE 15 a protezione delle camere.

Per gli edifici serviti da scale non protette ed aventi capacità ricettiva superiore a 25 posti letto è consentito non realizzare le scale di tipo protetto in edifici a cinque piani fuori terra con l'adozione di uno dei seguenti gruppi di misure:

a) realizzazione delle scale e dei corridoi che adducono alle scale con materiali di classe 0 di reazione al fuoco, ad eccezione di eventuali corsie di camminamento centrale ammesse in classe 1 di reazione al fuoco, ed installazione di porte almeno RE 15 a protezione delle camere; installazione nelle camere di coperte e copriletto di classe 1 di reazione al fuoco e di guanciali, sedie imbottite, poltrone, poltrone letto, divani, divani letto e sommier di classe 1 IM;

b) realizzazione delle scale e dei corridoi che adducono alle scale con materiali di classe 0 di reazione al fuoco, eliminazione completa dalle scale stesse e corridoi di ogni altro materiale combustibile, ad eccezione di eventuali corsie di camminamento centrale, ammesse in classe 1 di reazione al fuoco; installazione di porte almeno RE 15 a protezione delle camere.

c) realizzazione di impianto idrico antincendio secondo quanto prescritto al punto 11.3.

Resta ferma, per gli edifici serviti da scale non protette, che la lunghezza del percorso totale per addurre su luogo sicuro, sia limitata a 40 o 45 m secondo quanto specificato al punto 20.4.1.

Inoltre, per gli edifici serviti da scale non protette ed aventi capacità ricettiva superiore a 25 posti letto fino a _____, la lunghezza del percorso totale per addurre su luogo sicuro, è limitata a 50 o 60 m secondo quanto specificato al punto 20.4.1.

Per gli edifici serviti da scale non protette ed aventi capacità ricettiva superiore a 25 posti letto fino a 50, la lunghezza del percorso totale per addurre su luogo sicuro, è limitata a 70 m qualora oltre a quanto specificato al punto 20.4.1, siano realizzati corridoi a tenuta di fumi freddi, (da verificare mediante "Blower Door Test" in base alla Norma ISO 9972, la cui procedura di misurazione è regolata dalla norma UNI EN 13829: "Prestazione termica degli edifici - Determinazione della permeabilità all'aria degli edifici – Metodo di pressurizzazione mediante ventilatore") e sia inoltre installato un impianto di estrazione fumi, alimentato da linea ausiliaria dedicata, in grado di funzionare per un tempo non inferiore a 30 minuti.

Tutte le lunghezze massime indicate nei punti 20.4.1 e 20.4.2 possono, in presenza di impianto di spegnimento automatico a pioggia esteso all'intera attività o di sistema di smaltimento fumi (asservito all'impianto di rivelazione incendi) lungo il percorso d'esodo, essere incrementate di 15 m ferme restando le altre condizioni indicate; in alternativa e sempre in presenza degli impianti suddetti, saranno ammesse le lunghezze ed i relativi incrementi di cui ai punti 20.4.1 e 20.4.2 senza le condizioni relative ai materiali di rivestimento e al carico d'incendio nelle camere, ferme restando le condizioni di dotazione di impianto di rivelazione ed allarme incendi nelle camere e nei corridoi e alla dotazione per le camere di porte con caratteristiche RE30 e dispositivo di autochiusura.

20.4.3 – ATRIO DI INGRESSO

Nel caso in cui le scale immettano nell'atrio di ingresso, quest'ultimo costituisce parte del percorso di esodo e pertanto devono essere rispettate le seguenti disposizioni:

a. i materiali installati nell'atrio devono essere conformi a quanto previsto al punto 6.2, lettera a) ossia: "di classe di reazione al



fuoco non superiore a 1 in ragione del 50 % massimo della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale); per le restanti parti devono essere impiegati materiali non combustibili". In tale ambiente non devono essere installate apparecchiature da cui possano derivare pericoli di incendio; qualora nell'atrio sia prevista una zona bar, è consentita l'installazione di macchina per caffè di tipo elettrico;

- b. nel caso in cui è consentito che le scale siano non protette, la lunghezza del percorso totale a partire dal piano più elevato fino all'uscita sull'esterno, e quindi comprensiva anche del tratto interessante l'atrio, dovrà essere non superiore a quanto stabilito all'ultimo capoverso del punto 20.4.2;
- c. nel caso in cui le scale siano di tipo protetto e lo sbarco, anche privo di serramento, avvenga nell'atrio di ingresso, il percorso dallo sbarco fino all'uscita all'esterno deve essere non superiore a 15 metri e l'atrio deve essere separato dai locali adiacenti con strutture REI 30 e porte di comunicazione RE 30 dotate di dispositivo di autochiusura. La lunghezza del percorso può essere incrementata fino ad un massimo di 25 m alla ulteriore condizione che tutti i materiali installati nell'atrio siano incombustibili e che l'atrio ed i locali adiacenti con esso comunicanti siano protetti da un impianto automatico di rivelazione e segnalazione d'incendio.

Negli edifici aventi capacità ricettiva superiore a 25 posti letto fino a _____, nel caso in cui le scale siano di tipo protetto e lo sbarco, anche privo di serramento, avvenga nell'atrio di ingresso, il percorso dallo sbarco fino all'uscita all'esterno deve essere non superiore a 15 metri, l'atrio non deve essere separato dai locali adiacenti con strutture REI 30 e porte di comunicazione RE 30 dotate di dispositivo di autochiusura e può comunicare direttamente con la sala da pranzo purché questa consenta l'accesso alla cucina esclusivamente per mezzo di disimpegno anche non areato e non deve essere separata dai locali adiacenti con strutture REI 30 e porte di comunicazione RE 30 dotate di dispositivo di autochiusura.

La lunghezza del percorso può essere incrementata fino ad un massimo di 25 m alla ulteriore condizione che tutti i materiali installati nell'atrio siano incombustibili e che l'atrio ed i locali adiacenti con esso comunicanti siano protetti da un impianto automatico di rivelazione e segnalazione d'incendio.

In presenza di impianto di spegnimento automatico a pioggia di tipo sprinkler o ad acqua nebulizzata, o sistema equivalente esteso all'intera attività o di sistema di smaltimento fumi (asservito all'impianto di rivelazione incendi) lungo il percorso d'esodo, l'incremento fino al massimo di 25 m è ammesso senza la condizione sopra indicata relativa ai materiali ma fermo restando la dotazione di impianto automatico di rivelazione e segnalazione d'incendio.

8. AREE ED IMPIANTI A RISCHIO SPECIFICO

8.1 Locali adibiti a depositi

8.1.1 LOCALI, DI SUPERFICIE NON SUPERIORE A 12 MQ, DESTINATI A DEPOSITO DI MATERIALECOMBUSTIBILE

Possono essere ubicati anche al piano camere. Le strutture di separazione nonché le porte devono possedere caratteristiche almeno REI 60 ed essere munite di dispositivo di autochiusura. Il carico di incendio deve essere limitato a 60 Kg/mq e deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme di incendio. La ventilazione naturale non deve essere inferiore ad 1/40 della superficie in pianta. Ove non sia possibile raggiungere per l'aerazione naturale il rapporto di superficie predetto, è ammesso il ricorso alla



aerazione meccanica con portata di due ricambi orari, da garantire anche in situazioni di emergenza, semprechè sia assicurata una superficie di aerazione naturale pari al 25 % di quella prevista.

In prossimità delle porte di accesso al locale deve essere installato un estintore.

E' consentito prescindere dalle caratteristiche di resistenza al fuoco e di ventilazione quando il carico di incendio non superi 20 kg/mq e la superficie in pianta non superi i 5 mq.

Negli edifici aventi capacità ricettiva superiore a 25 posti letto è consentito prescindere dalle caratteristiche di resistenza al fuoco e di ventilazione quando il carico di incendio non superi 20 kg/mq e la superficie in pianta non superi i 12 mq.

8.1.2 LOCALI, DI SUPERFICIE MASSIMA DI 500 MQ, DESTINATI A DEPOSITO DI MATERIALE COMBUSTIBILE:

Possono essere ubicati all'interno dell'edificio con esclusione dei piani camere. Le strutture di separazione e la porta di accesso, che deve essere dotata di dispositivo di autochiusura, devono possedere caratteristiche almeno REI 90. Deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendi. Il carico d'incendio deve essere limitato a 60 Kg/mq; qualora sia superato tale valore, il deposito deve essere protetto con impianto di spegnimento automatico. L'aerazione deve essere non inferiore ad 1/40 della superficie del locale.

Per locali fino a 100 mq è consentito limitare la ventilazione ad 1/100 della superficie in pianta, anche mediante camini o condotte, ed adottare strutture di compartimentazione congrue con il carico di incendio, che non deve comunque superare i 60 kg/mq, a condizione che l'impianto di rivelazione sia integrato da un servizio interno di sicurezza permanentemente presente nell'arco delle ventiquattro ore costituito da un congruo numero di addetti che consenta di promuovere un tempestivo intervento di contenimento e di assistenza all'esodo. Gli addetti, che non possono essere in numero inferiore a due, devono avere conseguito l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609, a seguito del corso di tipo C di cui all'allegato IX del decreto 10 marzo 1998. La preparazione di tali addetti, ivi compreso l'uso delle attrezzature di spegnimento, deve essere verificata ogni due anni da parte dei Comandi provinciali dei Vigili del fuoco secondo le modalità di cui alla predetta legge 28 novembre 1996, n. 609. Tale servizio, per locali superiori a 50 mq, deve avere a disposizione almeno un naspo con idonee caratteristiche nelle immediate adiacenze del locale. In alternativa alla presenza del servizio interno di sicurezza deve essere installato un impianto di spegnimento automatico a protezione del locale.

Negli edifici aventi capacità ricettiva superiore a 25 posti letto, per locali fino a 100 mq possono essere ubicati anche al piano camere. Le strutture di separazione nonché le porte devono possedere caratteristiche almeno REI 60 ed essere munite di dispositivo di autochiusura. Il carico di incendio deve essere limitato a 60 Kg/mq e deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme di incendio. La ventilazione naturale non deve essere inferiore ad 1/40 della superficie in pianta. Ove non sia possibile raggiungere per l'aerazione naturale il rapporto di superficie predetto, è ammesso il ricorso alla aerazione meccanica con portata di due ricambi orari, da garantire anche in situazioni di emergenza, semprechè sia assicurata una superficie di aerazione naturale pari al 25 % di quella prevista.

In prossimità delle porte di accesso al locale deve essere installato un estintore.

Per i magazzini fino a 100 mq è consentita la ventilazione totalmente meccanizzata con limitazione del carico d'incendio a 30 kg/mq.



8.2 Servizi tecnologici

8.2.1 IMPIANTI DI PRODUZIONE CALORE

Gli impianti di produzione di calore devono essere di tipo centralizzato. I predetti impianti devono essere realizzati a regola d'arte e nel rispetto delle specifiche disposizioni di prevenzione incendi. Nei villaggi albergo e nelle residenze turistico-alberghiere, è consentito, in considerazione della specifica destinazione, che le singole unità abitative siano servite da impianti individuali per riscaldamento ambienti e/o cottura cibi alimentati da gas combustibile sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- g) gli apparecchi e gli impianti di adduzione del gas, le superfici di aerazione e le canalizzazioni di scarico devono essere realizzate a regola d'arte in conformità alle vigenti norme di sicurezza;
- h) gli apparecchi di riscaldamento ambiente e produzione acqua calda alimentate a gas, devono essere ubicati all'esterno;
- i) ciascun bruciatore a gas sia dotato di dispositivo a termocoppia che consenta l'interruzione del flusso del gas in caso di spegnimento della fiamma;
- j) i contatori e/o le bombole di alimentazione del gas combustibile devono essere posti all'esterno;
- k) la portata termica complessiva degli apparecchi alimentati a gas deve essere limitata a 34,89 kW (30000 Kcal/h);
- l) gli apparecchi devono essere oggetto di una manutenzione regolare adeguata e le istruzioni per il loro uso devono essere chiaramente esposte.

Negli edifici aventi capacità ricettiva superiore a 25 posti letto fino a _____ dotati di impianto di rivelazione fumi nelle aree di seguito individuate, è consentita la presenza di caminetti.

I caminetti saranno distinti in due tipologie: a fiamma libera (caminetto a focolare aperto) e protetto (caminetto a focolare chiuso), e collocati nelle aree comuni delle attività ricettive, con le misure di seguito riportate:

a) caminetto a focolare aperto:

1. il caminetto non deve essere posizionato all'interno dei percorsi di esodo dai locali diversi da quello dove è ubicato l'impianto;
2. attorno all'impianto non deve essere presente materiale diverso dalla classe 0 di reazione al fuoco, sia in altezza che in larghezza, per almeno 200 cm;
3. i canali da fumo negli attraversamenti o in vicinanza di materiali combustibili devono essere protetti evitando che vi siano punti con temperature in grado di provocare innesco sugli stessi;
4. il personale dell'attività ricettiva che si occupa dell'accensione e del mantenimento dell'utilizzo del focolare sia stato formato adeguatamente in funzione della valutazione del rischio
5. adiacente al caminetto sia posto almeno un estintore a polvere 34A-233BC e il caminetto sia posto entro il campo d'azione di un impianto idrico antincendio;
6. la realizzazione della canna fumaria dovrà essere conforme a quanto previsto dalla norma UNI 10683 inoltre dovrà essere effettuata regolare e periodica manutenzione e pulizia delle canne fumarie.

b) caminetto a focolare chiuso:

1. il caminetto non deve essere posizionato all'interno dei percorsi di esodo dai locali diversi da quello dove è ubicato l'impianto;
2. attorno allo stesso non deve essere presente materiale diverso dalla classe 0 di reazione al fuoco, sia in altezza che in larghezza, per almeno 100 cm;



3. i canali da fumo negli attraversamenti o in vicinanza di materiali combustibili devono essere protetti evitando che vi siano punti con temperature in grado di provocare innesco sugli stessi;
4. adiacente al caminetto sia posto almeno un estintore a polvere 34° 133BC;
5. la realizzazione della canna fumaria dovrà essere conforme a quanto previsto dalla norma UNI 10683 inoltre dovrà essere effettuata regolare e periodica manutenzione e pulizia delle canne fumarie.

Il alternativa, al punto 2, qualora il caminetto sia realizzato, in alcune sue parti quali traverse o montanti, con materiale ligneo non trattato o rivestito esternamente con tavole di legno non trattate, poste in aderenza a strato incombustibile, esso deve:

- internamente e nelle parti lignee esposte, essere rivestito con materiale di classe di reazione al fuoco A2-s1,d0;
- sia presente di una rete di naspi DN20 di cui al punto 11.3.1 del TC DM 9/4/1994 e DM 6/10/2003.

In alternativa all'impianto idrico antincendio trattare le parti lignee esposte in classe 1.

11.3 Impianti idrici antincendio

Gli idranti e i naspi, correttamente corredati, devono essere:

- distribuiti in modo da consentire l'intervento in tutte le aree dell'attività;
- collocati in ciascun piano negli edifici a più piani;
- dislocati in posizione facilmente accessibile e visibile. Appositi cartelli segnalatori devono agevolare l'individuazione a distanza.

Gli idranti ed i naspi non devono essere posti all'interno delle scale in modo da non ostacolare l'esodo delle persone. In presenza di scale a prova di fumo interne, al fine di agevolare le operazioni di intervento dei Vigili del fuoco, gli idranti devono essere ubicati all'interno dei filtri a prova di fumo.

Le centrali di pressurizzazione dell'impianto idrico antincendio (comprese quelle per gli impianti di spegnimento automatico) possono avere accesso dell'interno dell'attività, tramite porte EI 60 munite di congegno di auto chiusura oppure, in subordine, tramite disimpegno anche non aerato.

11.3.1 NASPI DN 20

Le attività con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 100 devono essere almeno dotate di naspi DN 20.

Ogni naspo deve essere corredato da una tubazione semirigida lunga 20 m realizzata a regola d'arte. I naspi possono essere collegati alla normale rete idrica, purché questa sia in grado di alimentare in ogni momento contemporaneamente, oltre all'utenza normale, i due naspi in posizione idraulicamente più sfavorevole, assicurando a ciascuno di essi una portata non inferiore a 35 l/min ed una pressione non inferiore a 1,5 bar, quando sono entrambi in fase di scarica.

L'alimentazione deve assicurare una autonomia non inferiore a 60 min. Qualora la rete idrica non sia in grado di assicurare quanto sopra prescritto, deve essere predisposta una alimentazione di riserva, capace di fornire le medesime prestazioni.

Nelle attività aventi capacità ricettiva superiore a 25 posti letto e fino a _____, è possibile prescindere dalla presenza dell'impianto idrico antincendio qualora sia implementata la presenza di estintori e nell'attività sia presente un impianto di rivelazione e segnalazione d'incendio esteso all'intera attività.



In subordine:

E' consentita la presenza di un impianto idrico antincendio del tipo "a secco".

In alternativa all'impianto a secco:

Le predette attività devono essere almeno dotate di naspi DN 20/25. I naspi possono essere collegati alla normale rete idrica ai sensi della norma UNI 10779 (uso promiscuo), purchè questa sia in grado di alimentare in ogni momento, contemporaneamente, oltre all'utenza normale, almeno un naspo in posizione più sfavorevole, assicurando ad esso una portata di 35 l/min ed una pressione non inferiore a 1 bar, in fase di scarica. Il valore di portata dell'utenza idrica normale potrà essere azzerato, in presenza di elettrovalvola, alimentata da impianto di alimentazione di sicurezza, attivata per la chiusura da flussostato installato sulla tubazione di mandata dell'impianto idrico antincendio. L'alimentazione dovrà assicurare una autonomia di 30 min.

E' consentito mantenere nelle predette attività, impianti idrici antincendio con i naspi posizionati anche all'interno dei vani scala.

14. GESTIONE DELLA SICUREZZA

14.1 Generalità

Il responsabile dell'attività deve provvedere affinché nel corso della gestione non vengano alterate le condizioni di sicurezza, ed in particolare che:

- sui sistemi di vie di uscita non siano collocati ostacoli (depositi, mobili ecc.) che possano intralciare l'evacuazione delle persone riducendo la larghezza o che costituiscano rischio di propagazione dell'incendio;
- siano presi opportuni provvedimenti di sicurezza in occasione di situazioni particolari, quali: manutenzioni, risistemazioni ecc.;
- siano mantenuti efficienti i mezzi e gli impianti antincendio, siano eseguite tempestivamente le eventuali manutenzioni o sostituzioni necessarie e siano condotte periodicamente prove degli stessi con cadenze non superiore a sei mesi;
- nelle attività aventi capacità ricettiva superiore a 25 posti letto fino a _____, siano mantenuti efficienti i mezzi e gli impianti antincendio, siano eseguite tempestivamente le eventuali manutenzioni o sostituzioni necessarie e siano condotte periodicamente prove degli stessi con cadenze non superiore a un anno;

- siano mantenuti costantemente in efficienza gli impianti elettrici in conformità a quanto previsto dalle vigenti norme;
- siano mantenuti costantemente in efficienza gli impianti di ventilazione, condizionamento e riscaldamento. In particolare il controllo dovrà essere finalizzato alla sicurezza antincendio e deve essere prevista una prova periodica degli stessi con scadenza non superiore ad un anno. Le centrali termiche devono essere affidate a personale qualificato, in conformità a quanto previsto dalle vigenti regole tecniche.

- per strutture aventi capacità ricettiva superiore a 25 posti letto fino a _____ è consentito accorpate in un'unica gestione di prevenzione incendi, più strutture ricettive presenti in uno stesso immobile.

15. ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE

15.1 Primo intervento ed azionamento del sistema di allarme

Il responsabile dell'attività deve provvedere affinché, in caso di incendio, il personale sia in grado di usare correttamente i mezzi disponibili per le operazioni di primo intervento, nonché di azionare il sistema di allarme e il sistema di chiamata di soccorso.



Tali operazioni devono essere chiaramente indicate al personale ed impartite anche in forma scritta. Tenendo conto delle condizioni di esercizio, il personale deve essere chiamato a partecipare almeno due volte l'anno a riunioni di addestramento e di allenamento all'uso dei mezzi di soccorso, di allarme e di chiamata di soccorso, nonché a esercitazioni di evacuazione dell'immobile sulla base di un piano di emergenza opportunamente predisposto.

Per le strutture aventi capacità ricettiva superiore a 25 posti letto fino a _____, nel caso sia presente un servizio interno di sicurezza permanente nell'arco delle ventiquattro ore costituito da addetti con attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609 (Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30 novembre 1996) a seguito di corso adeguato in funzione della valutazione del rischio, la preparazione di tali addetti, ivi compreso l'uso delle attrezzature di spegnimento, deve essere verificata ogni cinque anni da parte dei Comandi provinciali dei Vigili del fuoco secondo le modalità di cui alla predetta legge 28 novembre 1996, n. 609.

Nelle strutture aventi capacità ricettiva superiore a 25 posti letto fino a _____ è possibile prescindere dalla presenza del portiere notturno a condizione che vengano potenziate le procedure di emergenza scritte da consegnare ai clienti.

Nelle strutture aventi capacità ricettiva superiore a 25 posti letto fino a _____ in alternativa al servizio interno di sicurezza permanente nell'arco delle ventiquattro costituito da addetti muniti di attestato antincendio, è possibile avvalersi di servizi forniti dal corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nel quadro di convenzioni definite a livello nazionale tra organizzazioni e ministero.

Nelle strutture aventi capacità ricettiva superiore a 25 posti letto fino a _____, in alternativa al servizio interno di sicurezza permanente nell'arco delle ventiquattro costituito da addetti muniti di attestato antincendio, è possibile avvalersi di servizi forniti in comune con altre strutture, avvalendosi, nelle ore in cui il servizio non può essere assicurato internamente, di un servizio esterno con addetti muniti di attestato antincendio in grado di intervenire in maniera tempestiva in caso di allarme.

10. SISTEMI DI ALLARME

Gli edifici, o la parte di essi destinata ad attività ricettive, devono essere muniti di un sistema di allarme acustico in grado di avvertire gli ospiti e il personale presenti delle condizioni di pericolo in caso di incendio.

I dispositivi sonori devono avere caratteristiche e ubicazione tali da poter segnalare il pericolo a tutti gli occupanti del fabbricato o delle parti di esso coinvolte dall'incendio.

Il comando del funzionamento simultaneo dei dispositivi sonori deve essere posto in ambiente presidiato, sotto il continuo controllo del personale preposto; può essere previsto un secondo comando centralizzato ubicato in un locale distinto dal precedente che non presenti particolari rischi d'incendio.

Per edifici muniti di impianto fisso di rivelazione e segnalazione d'incendio, il sistema di allarme deve funzionare automaticamente, secondo quanto prescritto nel punto 12.

Il funzionamento del sistema di allarme deve essere garantito anche in assenza di alimentazione elettrica principale, per un tempo non inferiore a 30 minuti.

Nelle strutture aventi capacità ricettiva superiore a 25 posti letto fino a _____ è ammessa la possibilità di gestione remotizzata della centralina di allarme antincendio purché sia sorvegliata, nelle ore in cui il servizio non può essere assicurato internamente, da un servizio esterno con addetti muniti di attestato antincendio a seguito di corso adeguato in funzione della valutazione del rischio, in grado di intervenire in maniera tempestiva in caso di allarme.



